

MARIA LUISA LO GIACCO

IL PELLEGRINAGGIO: PROFILI GIURIDICI

1. *Il pellegrinaggio cristiano*

Il Concordato del 1929, all'art. 27, dettando alcune norme in materia di santuari, faceva riferimento a questi particolari luoghi di culto, la cui individuazione, all'epoca, fu oggetto di ampio dibattito dottrinale, causato anche dal fatto che si trattava di una fattispecie non disciplinata dal codice di diritto canonico. La definizione giuridica del concetto di santuario vide la maggior parte della dottrina individuarne un elemento caratteristico nell'essere quei luoghi nei quali si recano numerosi i fedeli in pellegrinaggio. Così i santuari vennero individuati in quei luoghi sacri che, per le immagini o reliquie custodite in essi¹, o per i miracoli e gli eventi soprannaturali che vi si verificano², spesso perché arricchiti di speciali indulgenze³, sod-

¹ Cfr. M. Falco, *Corso di diritto ecclesiastico*, II, 2ª ed., Cedam, Padova, 1933, p. 33; A. Bertola, *I santuari e il Concordato*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1934, pp. 490-491; S. Schiappoli, *I santuari e l'art. 27 del concordato fra l'Italia e la Santa Sede*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1939, p. 413. Prima del Concordato del 1929, F. Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, II, 2ª ed., Fratelli Bocca editori, Torino, 1894, p. 779, individuava nella protezione regia concessa ad alcuni santuari uno dei «rimasugli più patenti del confessionismo nel suo concetto antico più esteso».

² Cfr. M. Petroncelli, *I santuari e l'ultimo comma dell'art. 27 del Concordato*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1948, p. 220.

³ Cfr. V. Del Giudice, *Manuale di diritto ecclesiastico*, X ed., Milano, Giuffrè, 1970, p. 143.

disfano «un bisogno di culto particolare, diverso da quello che si esplica nella devozione quotidiana»⁴, diventando meta di pellegrinaggi⁵.

La definizione di santuario individuata dalla dottrina è stata fatta propria dal legislatore canonico che, nel can. 1230 del codice del 1983 definisce il santuario come quella «chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo»⁶. Come si vede, dunque, il pellegrinaggio è uno degli elementi identificativi del santuario⁷. Eppure, di questa particolare forma di culto, che come vedremo è richiamata più volte anche nella legislazione italiana, non v'è alcuna definizione nel codice di diritto canonico. Oltre al can. 1230, il can. 1233 riconosce la possibilità di concedere ad alcuni santuari «taluni privilegi, ogniqualevolta sembra che lo suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei pellegrini e soprattutto il bene dei fedeli», individuando così una particolare figura di fedele, il pellegrino, che pure apparentemente non gode di una disciplina autonoma.

Il pellegrinaggio è una particolare forma di culto, molto antica, e comune a tutte le grandi tradizioni religiose. Pur con alcune differenze, infatti, su tempi, luoghi e modi del pellegrinaggio, tutte le religioni conoscono questa pratica di culto che «richiama il bisogno di visitare luoghi caratterizzati dalla presenza del divino sotto varie forme e resi sacri da fondatori di religioni, personaggi importanti, reliquie di santi e martiri,

⁴ A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, III ed., Milano, Giuffrè, 1962, p. 283.

⁵ Sul pellegrinaggio dei fedeli quale criterio distintivo dei santuari rispetto agli altri enti ecclesiastici insiste, già nel 1913, A.C. Jemolo, *I Santuari*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, 1913, II, pp. 494-533. Contrario a tale tesi è E. Graziani, secondo il quale il santuario è tale non a causa dei pellegrinaggi che ad esso si dirigono ma per il «fatto prodigioso (visione, miracolo) avvenuto in quel luogo» o per le «grazie particolari ivi ottenute con la venerazione di immagini o di reliquie»: in *Il carattere sacro di Roma. Contributo all'interpretazione dell'art. 1 cpv., Conc.*, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 34-35.

⁶ La norma codiciale si riferisce espressamente ad una «chiesa o altro luogo sacro»; al contrario F. Finocchiaro, ritiene che i santuari «non sono altro che chiese» e che il termine «serve ad indicare una chiesa che soddisfa una necessità di culto diversa da quella ordinaria», in *Manuale di diritto ecclesiastico*, IX ed., Bologna, Zanichelli, 2003, pp. 294-295.

⁷ Necessaria però anche l'approvazione dell'Ordinario, in quanto il solo fatto che un luogo sia meta di pellegrinaggi non lo qualifica come santuario in senso tecnico: cfr. A. Giacobbi - A. Montan, *I luoghi e i tempi sacri*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, 2° ed., Roma, Pontificia Università Lateranense, 1992, p. 329.

eventi particolari»⁸. I primi pellegrinaggi cristiani furono diretti a Gerusalemme, per visitare e pregare nei luoghi nei quali si è realizzata la vicenda storica di Gesù di Nazareth⁹. Il pellegrinaggio nasce come atto di culto volontario, ma già a partire dal VI secolo si afferma il c.d. pellegrinaggio penitenziale, con il quale esso assume un carattere di obbligatorietà: il pellegrinaggio diventa una penitenza adatta ai peccati più gravi e la meta varia a seconda della colpa. Si diffondono i “*Libri paenitentiales*” e i confessori scelgono spesso come penitenza un pellegrinaggio, tanto che dalla fine del XIII secolo si comincia a distinguere fra pellegrinaggi volontari e pellegrinaggi imposti dai confessori o dai giudici. Il pellegrinaggio in Terra Santa viene spesso ordinato anche dal Tribunale dell’Inquisizione e viene introdotto nella legislazione civile di alcuni paesi: nei Paesi Bassi divenne la condanna più frequente comminata a coloro che si fossero macchiati di reati contro la Chiesa, mentre un codice di leggi ecclesiastiche promulgato a Liegi nel 1207, il “*Paix aux clercs*” prevedeva la condanna al pellegrinaggio per chi avesse aggredito persone all’interno delle chiese¹⁰. Talvolta era prevista la possibilità, per i condannati, di sottrarsi alla pena pagando il corrispettivo di quanto avrebbero speso per recarsi nel luogo di pellegrinaggio, con somme stabilite da appositi tariffari. Il pellegrinaggio penitenziale scompare progressivamente nel XV secolo, ma nel frattempo, con la celebrazione del primo Giubileo del 1300, nasce la tradizione dei grandi pellegrinaggi giubilari a Roma e vengono create in città le confraternite ed ospizi per l’accoglienza dei pellegrini¹¹.

Nel Medioevo alla condizione di pellegrino si accompagnavano tutta una serie di obblighi giuridici; spesso vi erano delle cerimonie pubbliche nelle quali il vescovo impartiva la benedizione a coloro che erano in partenza, anche se «nella liturgia cristiana non si è mai giunti alla definizione di un vero e proprio rituale paragonabile alla preparazione dell’*hajj*

⁸ G. Otranto, *Il pellegrinaggio nel cristianesimo antico*, in *Vetera Christianorum*, 1999, fasc. 2, p. 239.

⁹ Oltre al lavoro di G. Otranto, *cit.*, pp. 239-256, sulla storia del pellegrinaggio cristiano cfr. V. Bo, *Il pellegrinaggio cristiano nella storia*, in *Credere oggi*, 1995, n° 3, pp. 5-14; R. Lavarini, *Il pellegrinaggio cristiano*, Genova, Marietti, 1997; R. Maggioni, *Pellegrinaggio. Nostalgia e fascino del mistero*, Cimisello Balsamo, ed. San Paolo, 1997; M. Bigi, *Verso i luoghi di Dio. Profilo storico del pellegrinaggio cristiano*, Bologna, ed. Dehoniane, 2000. Il primo racconto di un pellegrinaggio in Terrasanta, risalente al IV secolo, è contenuto in Egeria, *Diario di viaggio*, Milano, ed. Paoline, 1992.

¹⁰ Cfr. R. Lavarini, *op. cit.*, pp. 256-262.

¹¹ Cfr. R. Maggioni, *op. cit.*, p. 35.

musulmano con le sue specifiche preghiere»¹². La cerimonia serviva a differenziare i pellegrini dai semplici viaggiatori; infatti il pellegrino, una volta indossato l'abito, assumeva uno status specifico, entrando in un ruolo proprio, in un tempo ed in uno spazio sacro, riconosciuto socialmente e giuridicamente: i suoi beni erano sotto la protezione apostolica e la legislazione civile teneva conto della sua condizione. I pellegrini spesso portavano sul mantello un simbolo che serviva ad indicare la loro meta: una croce o una palma quelli che erano diretti a Gerusalemme, una conchiglia per chi andava a Santiago, le chiavi o il sudario della Veronica per chi si recava a Roma¹³. Alcune leggi del XIII secolo avevano lo scopo di difendere i pellegrini da qualsiasi aggressione, mentre già dall'XI secolo veniva automaticamente scomunicato chi avesse ferito o peggio ucciso un pellegrino¹⁴. Sono gli anni nei quali si afferma il pellegrinaggio a Santiago di Compostela, che viene considerato da alcuni, per lo scambio di popoli e di culture che grazie ad esso si realizza, come il fenomeno attraverso il quale nasce l'Europa¹⁵.

I pellegrinaggi conoscono una prima crisi nel XVI secolo, sotto l'influsso degli umanisti, che dubitavano della loro utilità, e della Riforma protestante che giunge a condannarli espressamente: Lutero lo fa nel suo "Appello alla nobiltà cristiana della nazione tedesca", Calvino nel "Trattato delle reliquie". La "Confessione di Asburgo" del 1530 elenca il pellegrinaggio tra le "opere puerili e non necessarie"¹⁶. Da parte sua la Riforma cattolica, con il Concilio di Trento, riafferma l'importanza e la validità del pellegrinaggio, del quale si sottolinea lo scopo principale: adorare Dio, fare penitenza, aumentare la propria fede. Un'altra crisi del pellegrinaggio si registra durante l'illuminismo e la Rivoluzione francese: il ministro delle finanze Colbert (1619-1683) nel suo epistolario condanna i pellegrinaggi che fanno perdere ore lavorative a migliaia di lavoratori; la Chiesa, preoccupata delle critiche, scoraggia essa stessa la pratica dei pel-

¹² R. Lavarini, *op. cit.*, p. 350.

¹³ Cfr. F. Cardini, *Il fiorire dei pellegrinaggi in età medievale. Tra pietà popolare e richiesta di grazie*, in *Credere oggi*, 1995, n° 3, p. 47. Dante, nella *Vita Nova*, al cap. LX, opera una distinzione tra i pellegrini: coloro che vanno oltremare, in Terrasanta, sono chiamati "palmieri", "peregrini" quelli che si recano in Galizia, a Santiago di Compostela, "romei" quelli che si dirigono a Roma.

¹⁴ Cfr. R. Lavarini, *op. cit.*, p. 353.

¹⁵ Cfr. R. Maggioni, *op. cit.*, p. 37.

¹⁶ Cfr. R. Lavarini, *op. cit.*, pp. 460-462.

legrinaggi, diventando più rigida anche in ordine al riconoscimento dei miracoli, per i quali non basta più il riconoscimento popolare, ma diventano necessarie le attestazioni mediche. Con la confisca dei santuari e degli edifici religiosi successiva alla Rivoluzione francese, la crisi dei pellegrinaggi diventa definitiva, tanto che all'inizio del XIX secolo sono considerati come un fenomeno marginale e tipico della religiosità delle classi sociali più umili ed ignoranti¹⁷. La pratica del pellegrinaggio cade in disuetudine, ed agli occhi di un autore dei primi del Novecento appare come un'esperienza del passato: «Fino da tempi antichissimi per eccitare nel popolo la pietà e indurlo a penitenza s'intraprendevano delle peregrinazioni a certi luoghi Taumaturghi, ove cioè erano successi dei miracoli, ovvero si venerava qualche Santo distinto. Tali erano il S. Sepolcro, la tomba dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, S. Giacomo di Compostella e simili, ove si portavano i pellegrini fedeli. Ma tali peregrinazioni non sono oggidì tanto frequenti essendosi in loro vece istituite le processioni»¹⁸.

Soltanto dopo la prima guerra mondiale in Europa riprendono i pellegrinaggi, con un fiorire della devozione mariana ed il sorgere di nuovi santuari. I giubilei celebrati nel Novecento hanno visto una crescente presenza di pellegrini a Roma¹⁹, mentre dopo il Concilio Vaticano II abbiamo assistito ai pellegrinaggi compiuti dai papi, inizialmente come eventi eccezionali, negli ultimi anni con una frequenza che li ha resi strumenti ordinari della pastorale del Sommo Pontefice.

2. *Il pellegrinaggio nella codificazione canonica e nel magistero*

Il *codex juris canonici* del 1917 indicava, al can. 2313, il pellegrini-

¹⁷ Cfr. R. Lavarini, *op. cit.*, pp. 509-533.

¹⁸ M. Dal Canton, *Diritto canonico*, Torino, Donato Tedeschi e figlio editori, 1905, p. 245.

¹⁹ Proprio per assistere i pellegrini che affluivano a Roma durante l'Anno Santo straordinario del 1933-34, Pio XI fondò la "*Peregrinatio ad Petri sedem*". Nel 1972 Paolo VI la eresse in ente canonico, i cui statuti sono stati rinnovati il 15 febbraio 1993 da Giovanni Paolo II. L'ente ha come finalità l'accoglienza spirituale e materiale dei pellegrini che giungono a Roma, ma anche il coordinamento e l'assistenza dei pellegrini che si recano al seguito dei viaggi papali ovunque nel mondo, nonché di favorire la partecipazione ai pellegrinaggi dei fedeli meno abbienti. Il presidente dell'ente è nominato dal Papa. Il testo del nuovo statuto in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXV (1993), pp. 376-379; cfr. inoltre L. Chiappetta, *Peregrinatio "ad Petri sedem"*, in *Id.*, *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, Roma, ed. Dehoniane, 1994, p. 884.

naggio tra le principali penitenze: «*Praecipuae poenitentiae sunt praecepta: 1° ...; 2° Peragendi piam aliquam peregrinationem vel alia pietatis opera;...*». Il “pio pellegrinaggio” era dunque considerato tra le opere di pietà e la sua elencazione tra le penitenze rimanda alla pratica penitenziale del pellegrinaggio diffusasi in epoca medievale. Le altre norme che riguardavano i “*peregrini*” erano dirette a regolare in generale la posizione giuridica del forestiero, ovvero di colui che «*versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet*» (can. 91); quella di forestiero è ovviamente una qualifica più ampia, che ricomprende i pellegrini che, tra i forestieri, sono coloro che “*loca sacra visitant*”. Si può dunque affermare che tutte le norme del codice che riguardavano i forestieri erano applicabili anche ai pellegrini: il can. 14 sull’applicabilità delle leggi particolari, il can. 738, § 2. sul battesimo dei forestieri, il can. 1562 § 1. sul foro di competenza dei forestieri in Roma. In particolare il can. 881 § 1. stabiliva che tutti i sacerdoti autorizzati a ricevere le confessioni sacramentali potessero ascoltare anche i girovaghi e i forestieri provenienti da altra parrocchia o diocesi che ad essi si fossero rivolti ed assolverli validamente e lecitamente. Si tratta di una norma che trovava, ovviamente, frequente applicazione nel caso dei pellegrinaggi. È da segnalare anche il can. 927 sulle indulgenze, secondo il quale, se non appariva diversamente, le indulgenze concesse dal Vescovo del luogo potevano essere lucrate anche dai forestieri e dai girovaghi²⁰.

La disciplina del pellegrinaggio fu poi materia di un decreto della Sacra Congregazione del Concilio, *De piis fidelium peregrinationibus ad celebriora sanctuaria moderandis*, promulgato l’11 febbraio 1936²¹. Il Decreto ricordava l’antica consuetudine dei pellegrinaggi come espressione della pietà cristiana e ne disciplinava lo svolgimento. In primo luogo i pellegrinaggi dovevano sempre avere un carattere realmente religioso e distinguersi dai semplici viaggi di piacere: «*Hae piae peregrinationes characterem vere religiosum semper praeseferant, habeantur et peragantur uti actus ad pietatem christianam pertinentes, atque ab itineribus ob merum solatii finem susceptis probe distinguantur*». Il diritto di organizzare i pellegrinaggi spettava unicamente all’Autorità ecclesiastica, la quale doveva anche aver cura che essi si svolgessero «*sub moderatione*

²⁰ Sulla disciplina giuridica del forestiero nel codice di diritto canonico del 1917 cfr. V. Del Giudice, *Nozioni di diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 100-101.

²¹ In *Acta Apostolicae Sedis*, XXVIII (1936), pp. 167-168.

delectorum virorum», accertandosi anche che non mancasse «*unquam vir ecclesiasticus qui munere fungatur moderatoris spiritualis*». Il sacerdote doveva però astenersi dagli aspetti tecnici e pratici dell'organizzazione, poco consoni alla sua dignità sacerdotale, incaricando a tal scopo un laico.

Questa, sostanzialmente, la disciplina canonica del pellegrinaggio prima della riforma codiciale. Con il nuovo codice di diritto canonico del 1983, l'indicazione del pellegrinaggio tra le penitenze è scomparsa dal can. 1340 § 1. che le individua in qualche «*religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum*». Vi è da dire che il nuovo codice, a differenza di quanto avveniva nel vecchio, non fa un elenco delle penitenze, limitandosi a darne una definizione generica: certo tra le «opere di religione, di pietà o di carità» possono sicuramente essere considerati anche i pellegrinaggi²². Tale interpretazione è confermata dalla lettura del corrispondente can. 1426 § 1. del codice di diritto canonico delle chiese orientali del 1990, che nella disciplina delle pene indica ancora espressamente il “pio pellegrinaggio” quale «grave opera di religione o di pietà o di carità» prevista come penitenza tradizionale delle Chiese orientali: «*Nisi alia poena iure determinata est, irrogari possunt secundum antiquas Ecclesiarum orientalium traditiones poenae, quibus imponitur aliquod grave opus religionis vel pietatis vel caritatis peragendum veluti preces determinatae, pia peregrinatio, speciale ieiunium, eleemosynae, recessus spirituales*». Il codice orientale, dunque, indica espressamente il pio pellegrinaggio tra le opere di religione o di pietà che possono essere inflitte come pena canonica.

Di pellegrinaggio si occupa ancora il codice di diritto canonico al can. 961 § 1. (la norma corrispondente per il diritto orientale è contenuta nel can. 720 c.c.e.o.), laddove disciplina il sacramento della riconciliazione, stabilendo che la confessione deve essere sempre individuale e che non sia possibile conferire l'assoluzione a più penitenti contemporaneamente, senza la previa confessione individuale, tranne nel caso di grave necessità espressamente indicata dalla legge e verificata dal vescovo diocesano (eparchiale per il diritto orientale). Tra i motivi che non giustificano l'assoluzione contemporanea di più penitenti la norma indica il caso di un

²² Sulla disciplina penale canonica, tra le diverse opere, cfr. M. Ventura, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.

gran numero di fedeli «quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio»²³.

Per il resto la normativa canonica, sia latina, sia orientale, contiene, come avveniva già nel codice del 1917, diverse norme che disciplinano la condizione giuridica dei forestieri: il can. 100 c.j.c. (e il corrispondente can. 911 c.c.e.o.) che definisce i forestieri come coloro che si trovano fuori del loro domicilio o quasi-domicilio; il can. 13 c.j.c. (can. 1491 c.c.e.o.) circa la obbligatorietà delle leggi particolari rispetto ai forestieri; il can. 1079 § 1. sulla dispensa dalla forma di celebrazione del matrimonio in caso di urgente pericolo di morte, che spetta all'Ordinario del luogo anche per i forestieri che si trovano sul territorio su cui ha la giurisdizione; il can. 1196 n° 1 c.j.c. sulla dispensa dai voti privati dei forestieri. Anche tutte queste norme si applicano ai pellegrini che, fino a quando si trovano fuori dal proprio domicilio, devono essere considerati come forestieri²⁴.

In generale si può dire che la disciplina codiciale è piuttosto scarna sul pellegrinaggio e i pellegrini; non altrettanto è per il magistero, che più volte è intervenuto in materia.

Da Giovanni XXIII in poi abbiamo assistito più volte ai pellegrinaggi papali, anche se è soprattutto papa Giovanni Paolo II che ne ha fatto una pratica frequente e lo strumento privilegiato per attuare la missione del pontefice nel mondo²⁵. L'importanza e la funzione dei pellegrinaggi papali nella realizzazione del Concilio Vaticano II è evidenziata nella lettera apostolica "*Tertio millennio adveniente*"²⁶, ma è soprattutto nella successiva "*Novo millennio ineunte*" che si sottolinea l'importanza della dimensione del pellegrinaggio per i singoli fedeli e per la Chiesa nel suo insieme²⁷. Anche la bolla di indizione del Grande Giubileo del 2000, la "*In-*

²³ La nuova normativa in materia di penitenza e sacramento della riconciliazione in J. Sancho, *La exhortacion apostolica «Reconciliatio et poenitentia» del papa Juan Pablo II*, in *Ius canonicum*, 1985, in part. pp. 136-139.

²⁴ Cfr. M. Petroncelli, *Diritto canonico*, IX ed., Napoli, Novene, 1985, pp. 84-85; V. De Paolis - A. Montan, *Il libro primo del codice: norme generali (cann. 1-203)*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, 2° ed., Roma, Pontificia Università Lateranense, 1988, pp. 259-260.

²⁵ Una lettura dei pellegrinaggi di papa Paolo VI in G. Molteni Mastai Ferretti, *Il pellegrino di Dio. Da Ginevra all'Uganda*, in *Tra celeste e terrestre. Il diritto canonico nella personale coniugazione di Gabriele Molteni Mastai Ferretti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 273-280.

²⁶ Giovanni Paolo II, *Tertio millennio adveniente*, n° 24.

²⁷ Giovanni Paolo II, *Novo millennio ineunte*, in particolare ai n° 1, 8, 10 e 13.

carnationis mysterium” dedica una particolare attenzione al pellegrinaggio come espressione della fede personale e comunitaria. In essa il pellegrinaggio viene così descritto: «Il pellegrinaggio è sempre stato un momento significativo della vita dei credenti, rivestendo nelle varie epoche espressioni culturali diverse. Esso evoca il cammino personale del credente sulle orme del Redentore: è esercizio di ascesi operosa, di pentimento per le umane debolezze, di costante vigilanza sulla propria fragilità, di preparazione interiore alla riforma del cuore. Mediante la veglia, il digiuno, la preghiera, il pellegrino avanza sulla strada della perfezione cristiana»²⁸. Lo stesso papa Giovanni Paolo II durante il giubileo del 2000 si è voluto ancora una volta fare pellegrino, recandosi nei luoghi dove si è svolta la vicenda terrena di Gesù. Nella lettera «Sul pellegrinaggio ai luoghi legati alla storia della salvezza» il Papa torna nuovamente a spiegare il valore del pellegrinaggio come significativa esperienza di fede, comune a tutte le grandi religioni²⁹.

Oltre al magistero pontificio, anche un documento del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti del 25 aprile 1998 dal titolo «Il Pellegrinaggio nel Grande Giubileo del 2000»³⁰ affronta, in vista del Giubileo e delle celebrazioni ad esso legate, il tema del pellegrinaggio, «segno della condizione dei discepoli di Cristo in questo mondo» e che proprio per questo «ha sempre occupato un posto importante nella vita del cristiano». Il pellegrinaggio non è un semplice viaggio, ma grazie ad esso chi lo compie può realizzare un progresso nella propria vita di fede: «l’evangelizzazione è la ragione ultima per cui la Chiesa propone e incoraggia il pellegrinaggio, così da renderlo un’esperienza di fede profonda e matura» (Introduzione. 2). Dopo una sintetica ricostruzione storica del pellegrinaggio, il Pontificio Consiglio mette in evidenza le profonde differenze esistenti tra pellegrinaggio, turismo e altre forme di viaggio: questi ultimi sono considerati come «fenomeni complessi che, per le loro enormi dimensioni, in molte occasioni sono fonte di conseguenze nocive» (V, 26). Il pellegrinaggio si differenzia dagli altri tipi di viaggio perché per il cristiano «è una manifestazione culturale da com-

²⁸ Giovanni Paolo II, «*Incarnationis mysterium*». Bolla di indizione del Grande Giubileo del 2000, n°7.

²⁹ Giovanni Paolo II, *Sul pellegrinaggio ai luoghi legati alla storia della salvezza*, n°2 e 10.

³⁰ Il testo di questo documento, come del successivo, è reperibile sul sito internet della Santa Sede: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents.

piere con fedeltà alla tradizione, con sentimento religioso intenso e come attuazione della sua esistenza pasquale» (VI, 32). Pertanto «l'annuncio, la lettura e la meditazione dell'evangelo devono accompagnare i passi del pellegrino e la stessa sosta nel santuario» (VI, 34).

Nel successivo documento dello stesso Pontificio Consiglio dell'8 maggio 1999, dal titolo «Il Santuario. Memoria, presenza e profezia del Dio vivente», la disciplina dei santuari si modella sui pellegrini che ad essi si recano. Così, si ricorda che per il pellegrino il santuario «è la memoria efficace dell'opera di Dio» (I, 4) e testimonia l'amore di Dio per gli uomini (I, 5); nell'accostarsi ad esso il pellegrino dovrà pertanto assumere «un atteggiamento di stupore e adorazione, con un senso di meraviglia di fronte al dono di Dio», effettuando un'adeguata preparazione che si «svilupperà innanzitutto nelle tappe del cammino che conduce il pellegrino al santuario» (I, 6). Il pellegrinaggio mostrerà i suoi frutti «nell'impegno caritativo, nell'azione per la promozione della dignità umana, della giustizia e della pace» (I, 8). I pellegrini dovranno trovare nei santuari «una catechesi appropriata» (II, 10) e ricevere i sacramenti, in particolare quello della riconciliazione: «il pellegrino giunge spesso al santuario particolarmente disposto a chiedere la grazia del perdono e va aiutato ad aprirsi al Padre» (II, 11).

Giovanni Paolo II torna nuovamente ad evidenziare il valore religioso del pellegrinaggio nell'Allocuzione del 25 giugno 1999 ai membri del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti, dove si sofferma sulla realtà dell'uomo che «anela ad incontrare Dio ed i pellegrinaggi lo abitano a pensare al porto dove egli può approdare nel corso della sua ricerca religiosa»³¹.

Dalla lettura di questi documenti si può ricavare una disciplina del pellegrinaggio, considerato a tutti gli effetti come un atto di culto qualificato, nel compiere il quale il cristiano deve assumere un atteggiamento di penitenza e di preghiera e durante il quale sarà accompagnato dalla catechesi e dall'annuncio del Vangelo. Sicuramente, il pellegrino non è un viaggiatore qualsiasi ed il pellegrinaggio si distingue da altri viaggi che pure possono avere mete di carattere religioso: dal punto di vista soggettivo il pellegrino è un cristiano che compie un atto di culto, mentre il turista, anche quello che visita luoghi religiosi, non intende compiere atti di

³¹ In *Acta Apostolicae Sedis*, XCI (1999), pp. 1062-1065.

culto, ma semplicemente soddisfare la propria curiosità (anche culturale), visitare luoghi nuovi, riposarsi, o distrarsi³².

La differenza è chiara in una Nota Pastorale della Commissione ecclesiale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana del 29 giugno 1998 dal titolo «Venite, saliamo sul monte del Signore». Il pellegrinaggio alle soglie del terzo millennio³³ nella quale, sottolineata la valenza del pellegrinaggio come «particolare espressione di fede sempre più adatta a rispondere alle domande di senso della società contemporanea» (Presentazione), si evidenziano gli aspetti di esso che valgono a distinguerlo dal turismo religioso. Così, «sebbene le forme esteriori possano avvicinare il turismo religioso al pellegrinaggio, queste due realtà nascono però da motivazioni profondamente diverse, che a loro volta generano o dovrebbero generare diversità anche nei modi di effettuazione. Mentre il pellegrinaggio è ispirato da consapevoli motivazioni di fede, il turismo religioso ha motivazioni culturali e ricreative e fa riferimento alla religione solo in quanto fruisce di spazi e oggetti ad essa pertinenti» (p. 17). Lo stesso documento riconosce che è necessaria una «certa sensibilità per cogliere le peculiarità di ciascuna di queste esperienze», ma avverte che tale distinzione è necessaria, perché altrimenti «si creano confusioni o indebite riduzioni della essenziale e irrinunciabile finalità religiosa del pellegrinaggio» (p. 17). Si insiste sulla natura essenzialmente religiosa del pellegrinaggio che ha a suo fondamento «un'esigenza di fede, che si esprime in un movimento che vuole essere figura della conversione, premessa e preparazione ad una esperienza religiosa che ha il suo punto culminante e qualificante nella partecipazione alla vita liturgica del santuario» (p. 17).

D'altronde, già nel 1996, l'Ufficio nazionale della Conferenza episcopale italiana per la pastorale del tempo libero, turismo e sport aveva pubblicato un "Sussidio"³⁴ nel quale distingueva chiaramente il tu-

³² A meno che il turismo non venga inteso nel senso indicato da G. Molteni Mastai Ferretti, *Turismo e missioni*, in *Tra celeste e terrestre*, cit., pp. 249-271, e cioè come l'occasione opportuna e irripetibile per il cristiano di dare la propria testimonianza e di annunciare il Vangelo in terre lontane. Ma la realtà del turismo, anche di quello c.d. "religioso", va chiaramente in una direzione diversa.

³³ Reperibile sul sito della Conferenza episcopale italiana <http://www.chiesacattolica.it>.

³⁴ Anche questo sul sito <http://www.chiesacattolica.it>.

rismo religioso dal pellegrinaggio, dedicando ai rispettivi fenomeni due diverse parti³⁵.

3. *Il pellegrinaggio nel diritto islamico: un'ipotesi di comparazione fra diritti religiosi*

Si è già detto che tutte le grandi religioni mondiali conoscono il pellegrinaggio come pratica religiosa³⁶. In particolare, dal punto di vista giuridico, è interessante, anche per le richieste che ne derivano ai pubblici poteri, la disciplina del pellegrinaggio islamico.

L'appartenenza all'islam comporta per i fedeli la necessità di adempiere ad alcuni obblighi codificati nella legge islamica e comunemente conosciuti come i "Cinque pilastri". Essi sono: la professione di fede (*shahada*), la preghiera da compiersi cinque volte al giorno in orari precisi (*salat*), l'elemosina legale (*zakat*), l'astinenza durante il mese di *Ramadan* (*sawm*) ed infine il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita (*hajj*)³⁷. Il pellegrinaggio alla Mecca è dunque un vero e proprio obbligo giuridico per il musulmano che, avendone le possibilità economiche e fisiche, lo deve compiere almeno una volta nella vita. È stabilito anche un periodo preciso per il pellegrinaggio; infatti, la semplice visita alla Mecca è possibile in ogni periodo dell'anno, mentre il pellegrinaggio rituale deve essere effettuato nel mese sacro, ovvero nei primi giorni del mese lunare *dhu 'l-hijja*³⁸. Il pellegrinaggio alla Mecca, che ogni anno coinvolge circa due milioni di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, non viene compiuto per chiedere grazie o miracoli, ma per ripercorrere i passi compiuti dal profeta Maometto, ed è disciplinato

³⁵ Il rischio di una trasformazione del pellegrinaggio in una forma di turismo di massa a buon mercato è stata particolarmente avvertita nel corso del '900 e soprattutto in occasione della celebrazione degli Anni santi; cfr. tra gli altri L. Scaraffia, *Il giubileo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 105-108.

³⁶ Un interessante studio del pellegrinaggio nelle diverse tradizioni religiose è quello di R. Barber, *Pellegrinaggi. I luoghi delle grandi religioni*, Genova, Ecig, 1991. Cfr., inoltre, A.N. Terrin, *Pellegrini e pellegrinaggio nella storia comparata delle religioni*, in *Credere oggi*, 1995, n°3, pp. 16-31.

³⁷ Cfr. G. Vercellin, *Islam. Fede, Legge e Società*, Firenze, Giunti, 2003, pp. 94-103.

³⁸ Cfr. T. Fahd, *Islam e sette islamiche*, in H.-C. Puech, *L'islamismo*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 172-177.

da un preciso rituale³⁹. I pellegrini vestono una tunica composta da due teli bianchi senza cuciture, durante il pellegrinaggio non possono tagliarsi né i capelli né le unghie, e dopo essersi sottoposti alle abluzioni rituali entrano nella Grande Moschea dove è custodita la *Kaaba*, che contiene al suo interno la “pietra nera”, intorno alla quale devono compiere sette giri in senso antiorario, cercando di baciare al termine di ogni giro la “pietra nera”. Al termine dei giri i pellegrini dovranno recarsi per sette volte di corsa alle due colline di Safa e Marwa, che si trovano nelle vicinanze della Grande Moschea. Nei due giorni successivi i pellegrini devono recarsi nelle località di Minà ed alla piana di Arafat, per tornare il giorno seguente di nuovo di corsa a Minà, dove si svolge il rito del lancio delle sette pietre contro tre stele in muratura che rappresentano Satana: in questo modo il pellegrino manifesta il suo ripudio del male. Il pellegrinaggio termina con il sacrificio di un animale, dopo il quale, deposta la veste in un apposito involucro, il pellegrino si taglia i capelli per mostrare il suo ritorno allo stato profano⁴⁰. Spesso, prima di concludere il pellegrinaggio, i fedeli si recano a Medina per visitare la tomba del profeta Maometto custodita nella Grande Moschea, ma quest’ultimo atto devozionale non fa parte della disciplina del pellegrinaggio vero e proprio⁴¹.

Oltre al pellegrinaggio rituale obbligatorio non è estranea alla tradizione islamica l’usanza di compiere altri pellegrinaggi, questa volta del tutto volontari, a santuari dedicati al culto locale di qualche figura di santo, o alle tombe degli imam, venerati particolarmente nella tradizione sciita⁴². Infatti, anche la religione islamica ricorda e venera alcune figure di “santi”, cioè di persone che si sono particolarmente distinte per fede e devozione:

³⁹ La disciplina del pellegrinaggio, che può essere definita come una norma di tipo culturale, è contenuta nel Corano alle sure II della Vacca vv. 196-200, III della Famiglia di ‘Imrān vv. 96-97, V della Mensa vv. 1-2, IX della Conversione vv. 17-19, XXII del Pellegrinaggio vv. 27-33; cfr. *Il Corano* (ed. italiana a cura di A. Bausani), Milano, Rizzoli, 1988.

⁴⁰ Sulle modalità secondo le quali si svolge il pellegrinaggio rituale alla Mecca cfr. I. Man, *L’Islām dalla A alla Z*, Milano, Garzanti, 2001, pp. 45-52; A. Vincenzo, *Islām. L’altra civiltà*, Milano, Mondadori, 2001, pp. 54-60; A. S. Carabel, *Islām*, Brescia, Queriniana, 2002, pp. 119-122; H. Halm, *L’Islam*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 85-89.

⁴¹ Cfr. A. Scarabel, *op. cit.*, p. 122.

⁴² Un esempio di questo tipo di pellegrinaggi si è avuto subito dopo la fine della guerra in Iraq, quando la popolazione sciita ha effettuato un enorme pellegrinaggio a Kerbala, città santa per gli sciiti, in ricordo dell’uccisione dell’imam Alì. Cfr. inoltre R. Barber, *op. cit.*, pp. 63-64.

spesso sulle tombe di questi personaggi sono sorti dei mausolei, delle moschee e talvolta dei veri e propri santuari, che in alcuni paesi sono meta di pellegrinaggi non solo per i musulmani ma anche per i cristiani⁴³.

Tra pellegrinaggio cristiano e pellegrinaggio islamico sussistono dunque parecchie analogie, ma è evidenziabile altresì una profonda differenza: mentre il primo è disciplinato da norme di natura umana e pertanto costituisce una pratica di culto facoltativa, nel diritto islamico il pellegrinaggio è regolato da norme di diritto divino ed è pertanto obbligatorio per tutti i fedeli. La differenza, rilevante, ha una inevitabile ricaduta nell'ambito delle richieste che la confessione islamica avanza nei confronti dello Stato, ai fini di un intervento che favorisca l'esercizio del diritto di libertà religiosa. Si tratta di peculiarità del diritto islamico che meritano un approfondimento da parte degli studiosi, come pure negli anni a venire si renderà necessaria la conoscenza dei diritti delle altre confessioni religiose. Infatti, la trasformazione della società italiana in senso multiculturale e multireligioso, processo che investe tra l'altro tutte le società europee, ha portato all'emergere nello spazio giuridico statale di istanze nuove, provenienti da soggetti religiosi un tempo estranei alla tradizione italiana. Questa realtà, determinata da un lato dalle migrazioni, dall'altro dal processo di globalizzazione, che investe anche le religioni⁴⁴, conferma la necessità, per gli studiosi del diritto ecclesiastico, della specifica conoscenza anche dei diritti religiosi, e non più soltanto del diritto canonico. Si tratta di un'evoluzione del diritto ecclesiastico che inizia ad occuparsi non solo, come in passato, di studi comparatistici concentrati soprattutto sui rapporti tra diritto canonico e diritti secolari⁴⁵, ma anche di studi di diritto comparato delle religioni⁴⁶. René David, studiando il ruolo

⁴³ Cfr. G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 258-265.

⁴⁴ Sul punto, sia pure in chiave essenzialmente sociologica, cfr. il lavoro di L.R. Kurtz, *Le religioni nell'era della globalizzazione*, Bologna, il Mulino, 2000. Cfr., inoltre, P. Lillo, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso. Saggi di riflessione*, Torino, Giappichelli, 2002.

⁴⁵ Cfr. ad esempio gli atti del convegno veneziano del maggio 1991 raccolti da R. Bertolino - S. Gherro - L. Musselli, *Diritto canonico e comparazione*, Torino, Giappichelli, 1992, nei quali il contributo di M. Ventura, *Comparer en droit. Tra metodologia e permeabilità del canonista*, nel ripercorrere la storia del metodo della comparazione nell'ambito della scienza giuridica, si pone il problema di comparare il diritto delle religioni, o i diritti religiosi (pp. 274-275).

⁴⁶ In questo campo è pionieristico in Italia il volume di S. Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna, il Mulino, 2002. In pas-

del diritto canonico nell'ambito degli studi comparatistici, aveva affermato che la conoscenza del diritto canonico può aiutare l'interprete a comprendere cosa è il diritto musulmano, aggiungendo che esso «non è altro che il diritto canonico dell'Islam» e che «il rapporto che unisce il diritto musulmano e i diritti dei paesi musulmani è il medesimo di quello che unisce il diritto canonico e i diritti dei vari paesi cristiani»⁴⁷. Se la prima osservazione conferma autorevolmente la necessità dello studio del diritto islamico (e del diritto delle altre confessioni religiose), oggi non è attuale l'equiparazione del diritto islamico a quello canonico. In realtà, nei paesi islamici non vi è qualcosa di analogo al diritto canonico, perché «tutto si riconduce... al diritto divino»⁴⁸, ed è proprio la consapevolezza della novità e non riconducibilità a modelli già sperimentati di fenomeni che sono ontologicamente diversi, che spinge a ribadire la necessità di «sprovvincializzare le nostre categorie giuridiche»⁴⁹, con la certezza che «in un futuro ormai prossimo i popoli e le confessioni entreranno sempre più in contatto tra di loro e sarà necessario distinguersi, confrontarsi ma anche convivere senza che si reiteri lo scontro, tristemente attuale, tra civiltà e religioni diverse»⁵⁰.

4. *Il pellegrinaggio nelle bozze di intesa con le organizzazioni islamiche*

Proprio la natura di obbligo giuridico di diritto divino del pellegrinaggio rituale ha fatto sì che quasi tutte le legislazioni dei paesi musul-

sato lo stesso Autore aveva sottolineato la necessità di conoscere i diritti religiosi al fine di comprendere alcune delle richieste che le confessioni religiose avanzano ai pubblici poteri: S. Ferrari, *Una modesta proposta per prevenire...*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, p. 8. Cfr. inoltre la rivista *DAIMON. Annuario di diritto comparato delle religioni*, pubblicata dal 2001 con cadenza annuale.

⁴⁷ R. David, *La place du droit canonique dans les études de droit comparé*, in AA.VV., *Actes du Congrès de droit canonique*, Paris, Letouzey & Ané, 1950, p. 237.

⁴⁸ M. Tedeschi, *L'Islām come confessione religiosa*, in ID., *Studi di diritto ecclesiastico*, Napoli, Jovene, 2002, p. 61. Il ruolo centrale del diritto divino, come caratteristica precipua dei diritti religiosi è sottolineato da S. Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi*, cit., in particolare pp. 109-202. Cfr. inoltre L. Pegoraro - A. Rinella, *Le fonti nel diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 7; B.S. Jackson, *Il diritto comparato delle religioni dall'interno e dall'esterno. La prospettiva del diritto ebraico*, in *DAIMON. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 2002, p. 264.

⁴⁹ M. Tedeschi, *Cristianesimo e islamismo. Presupposti storico-giuridici*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1995, I, p. 939.

⁵⁰ M. Tedeschi, *L'Islām come confessione religiosa*, cit., p. 91.

mani prevedano agevolazioni per i lavoratori che decidano di compierlo. A costoro viene generalmente concesso un permesso speciale, del quale però possono usufruire soltanto una volta durante tutta la vita lavorativa. In alcuni paesi la retribuzione viene ridotta del 50%, in altri il permesso è subordinato ad un'anzianità lavorativa minima; in alcuni casi il permesso è un diritto per i lavoratori, in altri è lasciato alla discrezionalità del datore di lavoro che dovrà decidere in base alle esigenze della produzione o del servizio⁵¹.

Una richiesta simile è stata avanzata anche in Italia nella bozza di intesa elaborata dalla Comunità religiosa islamica (Co.Re.Is.) e presentata nel 1996⁵². All'art. 2 «la Repubblica Italiana prende atto che la Religione islamica poggia su cinque pilastri fondamentali» che vengono espressamente indicati e tra i quali è ovviamente enumerato il pellegrinaggio alla Mecca. La norma, di carattere generale, è interessante perché indica chiaramente quali sono i principi fondanti la religione islamica, con la conseguenza che la libertà religiosa per gli appartenenti all'islam in Italia si sostanzia nella possibilità di adempiere liberamente i relativi obblighi. I successivi articoli 20-23 si occupano in dettaglio dei cinque pilastri, ed in particolare l'art. 23 riguarda proprio il pellegrinaggio rituale. Con esso la «Repubblica Italiana si impegna ad agevolare, per le persone di Religione islamica che ne facciano richiesta, il compimento del Pellegrinaggio culturale alla Mecca»; tale impegno viene specificato al secondo comma e si traduce nella concessione di permessi al personale dipendente della pubblica amministrazione e nell'incentivazione dei datori di lavoro privati affinché anch'essi prevedano delle analoghe concessioni, «salvo recupero, in entrambi i casi, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate». L'ultimo comma riguarda i musulmani cittadini stranieri ma regolarmente residenti in Italia, per i quali «è garantito il rientro nel territorio della Repubblica in occasione di un unico Pellegrinaggio rituale». Tale normativa, che evidenziando gli aspetti precipi della religione isla-

⁵¹ Cfr. R. Aluffi Beck-Peccoz, *Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani*, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 2000, p. 48. L'Autrice segnala la particolarità della situazione algerina, dove si è posto il problema dell'incostituzionalità della norma che stabilisce il permesso per compiere il pellegrinaggio rituale, in quanto non prevede un uguale trattamento per gli ebrei e i cristiani, violando così il principio di uguaglianza e di non discriminazione in materia religiosa. La difficoltà è stata superata proprio alla luce della considerazione che solo per i musulmani il pellegrinaggio costituisce un obbligo (p. 49).

⁵² Pubblicata in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, 2, pp. 567-575.

mica e disciplinandone gli effetti nell'ordinamento italiano, soddisfa quella che era la funzione originaria delle intese secondo l'art. 8 della Costituzione, ovvero la tutela delle differenze confessionali nel nostro ordinamento, e la disciplina degli aspetti particolari e specifici delle differenti realtà religiose che non potrebbero trovare spazio in una legislazione unilaterale generale⁵³, è caratteristica originale della bozza di intesa preparata dalla Co.Re.Is. e non è riprodotta in nessuna delle altre bozze di intesa elaborate dalle altre organizzazioni islamiche presenti ed operanti in Italia. Così né la bozza di intesa con l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia (U.C.O.I.I.) del 1993⁵⁴, né quella presentata dall'Associazione Musulmani Italiani nel 1996⁵⁵ contengono alcuna norma al riguardo. Da questo punto di vista la bozza di intesa presentata dalla Co.Re.Is. appare dunque, rispetto alle altre, più rispondente alle esigenze di tutela confessionale, anche se in alcuni punti meriterebbe un intervento correttivo. Infatti, sempre in relazione alla norma sul pellegrinaggio, non viene indicato né quante volte nel corso della sua vita il lavoratore possa usufruire del permesso (cosa che, come abbiamo visto, avviene nelle legislazioni di gran parte dei paesi musulmani che pongono il limite di una sola volta), né viene posto un limite massimo di giorni di permesso e questo comporta che il lavoratore musulmano in Italia potrebbe godere di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto negli stessi paesi islamici⁵⁶. Si tratta di aspetti in ordine ai quali la bozza di intesa può sicuramente essere migliorata. In questa prospettiva potrebbe non risultare condivisibile la posizione di chi, rilevata l'originalità della norma sul pellegrinaggio in esame, ritiene che tali richieste siano inaccettabili, sia perché si introdurrebbero «nel concetto di festività elementi nuovi come quello del pellegrinaggio (concetto non estraneo alla cultura religiosa cristiana, ma mai considerato come possibile oggetto di pattuizione)»⁵⁷, sia perché si creerebbe in questo modo uno statuto perso-

⁵³ Cfr. S. Ferrari, *Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in A.G. Chizzoniti (a cura di), *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione Europea*, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 32-34.

⁵⁴ In *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, 2, pp. 561-571.

⁵⁵ Ivi, 1996, 2, pp. 536-545.

⁵⁶ Cfr. R. Aluffi Beck-Peccoz, *op. cit.*, p. 62.

⁵⁷ L. Musselli, *La rilevanza civile delle festività islamiche*, in S. Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 195.

nale degli islamici sul modello di alcune società del Medioriente, sia perché una norma di questo genere porrebbe grossi problemi all'organizzazione del lavoro ed all'attività delle aziende e degli uffici⁵⁸. Si tratta in realtà di timori ingiustificati, perché non si vede come la semplice possibilità di usufruire di un permesso (a maggior ragione se con la limitazione che ciò possa avvenire soltanto una volta nella vita) possa determinare uno statuto personale per i musulmani; soprattutto, desta perplessità l'idea che l'esercizio del diritto di libertà religiosa, nel quale si sostanzia anche la possibilità di compiere un pellegrinaggio previsto come doveroso e obbligatorio dalla religione di appartenenza, debba essere subordinato e limitato dalle esigenze del lavoro e della produzione: la libertà religiosa, infatti, in quanto non assimilabile alle libertà politiche, economiche e sociali⁵⁹, non deve essere considerata come contrastante con altri diritti ed esigenze sociali.

5. *Il pellegrinaggio nella legislazione italiana. Le differenze con il turismo religioso*

Neppure l'osservazione secondo la quale una norma sul pellegrinaggio islamico introdurrebbe nella legislazione contrattata italiana un concetto mai considerato oggetto di pattuizione è del tutto vera. Infatti, l'art. 1 cpv. del Concordato del 1929 tra l'Italia e la Santa Sede riconosceva il "carattere sacro di Roma" in quanto «sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi». È dunque anche il fatto di essere meta di pellegrinaggi che fa di Roma, nel Concordato lateranense, una città sacra. Si è detto a tal proposito che con il riconoscimento del carattere sacro di Roma si affermava il «carattere di città-sanuario e di luogo di pellegrinaggi della capitale»⁶⁰, di una città «concepita come un santuario nella sua interezza e soprattutto di una città che ha nel suo centro numerosi luoghi sacri, meta di tanti pellegrinaggi»⁶¹. La dot-

⁵⁸ L. Musselli, *op. cit.*, p. 196.

⁵⁹ Cfr. M. Tedeschi, *Manuale di diritto ecclesiastico*, I ed., Torino, Giappichelli, 1998, p. 110.

⁶⁰ A. Riccardi, *La vita religiosa*, in V. Vidotto (a cura di), *Roma capitale*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 304.

⁶¹ A. Riccardi, *La vita religiosa*, cit. p. 309. Dello stesso Autore si veda *Roma "città sacra"? Dalla Conciliazione all'operazione Sturzo*, Milano, Vita e Pensiero, 1979.

trina ecclesiasticistica da parte sua ha valutato in maniera diversa l'importanza dell'essere meta di pellegrinaggi come caratteristica determinante che giustificava il carattere sacro di Roma; si va così da chi riteneva che l'art. 1 cpv. del Concordato del 1929 avesse esclusivamente lo scopo di impedire che a Roma si potessero creare situazioni di disturbo o di ostacolo allo svolgimento dei pellegrinaggi⁶², a chi, sottolineando la natura essenzialmente politica della norma, il cui intento era soprattutto quello di garantire l'idea cattolica di una città la cui missione era quella di evangelizzare tutte le genti, rilevava però che, venuta meno la carica ideologica della norma, «l'esser Roma meta di pellegrinaggi ed in genere di peculiari manifestazioni di devozione... resta oggi l'unico elemento vitale ai fini della conservazione della norma»⁶³, a chi riteneva che la sacralità della città fosse determinata da altri motivi e che i pellegrinaggi, piuttosto che essere causa di tale qualifica ne fossero la conseguenza⁶⁴.

In ogni caso, quale che fossero i motivi politici ed ideologici che portarono nel 1929 all'affermazione del carattere sacro di Roma, è innegabile che tale riconoscimento faceva leva sul fatto che la città appariva come meta di pellegrinaggi. Si introduce pertanto nella legislazione concordataria la definizione di pellegrinaggio, ed è interessante notare come il legislatore dell'epoca non si sia riferito genericamente alla visita, o alla presenza di turisti, sia pure "religiosi", ma abbia scelto di indicare espressamente il pellegrinaggio che, come si è detto, ha una sua chiara identità di atto di culto e devozione, ben diversa da qualsiasi altro tipo di viaggio, sia pure a scopo religioso.

In tempi più recenti il legislatore italiano, statale e regionale, è tornato ad occuparsi del pellegrinaggio nelle leggi relative alle celebrazioni del Giubileo del 2000. Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 18 settembre 1996, contenente il «Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000»⁶⁵, motiva tali interventi con l'esigenza di rendere Roma più accogliente in vista del «prevedibile straordinario flusso di pellegrini e visitatori», distinguendo dunque tra pellegrini e semplici visitatori, nei quali rientrano sicuramente i turisti. Mentre la legge 23 dicembre 1996, n° 651

⁶² Cfr. M. Petroncelli, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, Jovene, 1965, p. 139.

⁶³ G. Caputo, *Il carattere sacro di Roma*, in AA.VV., *Studi per la revisione del Concordato*, Padova, Cedam, 1970, pp. 294-295.

⁶⁴ Cfr. E. Graziani, *Il carattere sacro di Roma*, cit., p. 65.

⁶⁵ In *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1997, 2, p. 539.

(«Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»⁶⁶) si preoccupa esclusivamente degli aspetti burocratici e finanziari, la successiva legge 7 agosto 1997, n° 270⁶⁷, nel disciplinare gli interventi statali per le località al di fuori del Lazio in vista del Giubileo, le individua nelle «mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi» (art. 1, I co.). La legislazione statale è stata seguita da una serie di leggi regionali e di accordi a livello regionale, nei quali però è riscontrabile un equivoco di fondo, ovvero la frequente sovrapposizione tra il pellegrinaggio e il c.d. «turismo religioso». Così la legge Marche 30 luglio 1997, n° 46 «Interventi della Regione per il Grande Giubileo del 2000»⁶⁸ prevede una serie di interventi per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e religioso regionale e «per favorire l'afflusso di pellegrini a Loreto e nella Regione», mentre la legge Liguria 11 settembre 1997, n° 39 «Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo dell'anno 2000»⁶⁹ indica all'art. 1 tra le finalità degli interventi regionali quella di «consolidare nel tempo i flussi di turismo religioso» e «l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali e internazionali del turismo culturale e religioso», ma poi, all'art. 2, elenca una serie di interventi tra i quali «l'individuazione, catalogazione e divulgazione delle antiche vie e degli itinerari storici dei pellegrini» e la preservazione delle «testimonianze legate ai pellegrinaggi». L'art. 4 della stessa legge prevede la creazione di strutture di supporto ai pellegrinaggi con l'allestimento di «locali atti ad ospitare i pellegrini al di fuori dei normali canali commerciali», mentre la Commissione paritetica prevista dall'art. 8 ha tra i suoi compiti il coordinamento delle «attività per l'accoglienza dei pellegrini e per la realizzazione di itinerari religiosi», anche se poi l'attività formativa è prevista non per gli accompagnatori dei pellegrini, ma per «operatori specializzati

⁶⁶ Ivi, pp. 539-542.

⁶⁷ Ivi, 1998, 2, pp. 512-517. Gli interventi normativi per il Giubileo sono stati analizzati da R. Acciai, *Grande Giubileo del 2000: l'intervento finanziario pubblico fra evento religioso e business turistico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, 1, pp. 181-203.

⁶⁸ In *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, 2, pp. 464-465. Una precedente legge della stessa Regione Marche, la n° 51 del 27 dicembre 1994 «Celebrazioni per il VII Centenario Lauretano», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 2, p. 389, all'art. 1 indica tra le finalità quella di «incrementare l'afflusso del turismo religioso» al Santuario di Loreto. Ovviamente la definizione dei destinatari dell'intervento è errata, in quanto ai santuari non si recano i turisti religiosi ma i pellegrini.

⁶⁹ In *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, 2, pp. 452-454.

per il turismo religioso». La stessa confusione terminologica si trova nelle diverse Intese stipulate tra le Regioni e le Conferenze episcopali regionali in vista del giubileo. Così, quella tra la Regione ecclesiastica marchigiana e la Regione Marche del 4 giugno 1996⁷⁰ giustifica la collaborazione tra autorità regionali e religiose alla luce della presenza del santuario di Loreto «località riconosciuta come meta di riferimento dei pellegrinaggi giubilari», ma poi crea un Comitato che tra le altre attività deve realizzare itinerari religiosi e curare la formazione di «operatori specializzati per il turismo religioso». Non fa invece alcun riferimento ai pellegrinaggi il Protocollo di intesa tra la regione ecclesiastica Abruzzese-Molisana e le Regioni Abruzzo e Molise del 13 dicembre 1996⁷¹, che pure prevede l'istituzione di un Comitato che deve occuparsi della «realizzazione di itinerari religiosi» e della «formazione di operatori specializzati nel turismo religioso»; anche il Comitato istituito dal Protocollo di intesa con la Regione ecclesiastica Calabria del 9 giugno 1997⁷² ha tra i suoi compiti quello di sviluppare «le attività per l'accoglienza e per la realizzazione di itinerari religiosi».

Come si vede l'idea di realizzare itinerari religiosi è una costante degli accordi tra Regioni e Conferenze episcopali regionali in tema di Giubileo; si è anche suggerito di includere tali itinerari nel concetto di bene culturale di interesse religioso⁷³, con il rischio concreto di dimenticare che nel caso del pellegrinaggio non ci troviamo di fronte ad una memoria storica, ma alla realtà viva di un atto di culto praticato dai fedeli di diverse religioni e meritevole di tutela non come memoria del passato, ma come espressione della libertà religiosa.

⁷⁰ In *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1997, 2, pp. 513-514.

⁷¹ Ivi, 1998, 2, pp. 493-494.

⁷² Ivi, pp. 495-496.

⁷³ Cfr. A.G. Chizzoniti, *Gli itinerari turistico-religiosi giubilari tra turismo e cultura*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 1999, 1, p. 5. In realtà una tale ipotesi potrebbe relegare un fenomeno religioso ancora vivo quale è il pellegrinaggio, a residuo del passato da studiare come fatto culturale. Se infatti è vero che i più antichi esempi di itinerari sono da individuare nelle antiche vie dei pellegrini come la via Francigena o il Cammino di Santiago, è anche vero che un'insistenza sull'aspetto culturale rischia di rendere secondaria l'attualità di un atto di culto ancora vissuto dagli appartenenti alle diverse tradizioni religiose come espressione della propria identità ed appartenenza di fede. Un esempio di tale tendenza che induce a studiare gli itinerari dei pellegrini come fenomeno culturale, accostabili senza alcuna difficoltà ai percorsi eno-gastronomici ed alle strade del vino! in S. Amorosino, *Gli itinerari turistico-culturali nell'esperienza amministrativa italiana*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 2000, 3, p. 2.

Al pellegrinaggio fanno riferimento, inoltre, alcune leggi regionali che disciplinano l'attività turistica. In generale, le diverse leggi regionali escludono dall'osservanza delle norme previste per chi svolga in maniera professionale l'attività turistica le associazioni senza scopo di lucro con finalità religiosa che organizzino brevi viaggi esclusivamente per i propri aderenti. Alcune leggi, però, fanno esplicito riferimento al pellegrinaggio. È il caso della legge Marche 23 gennaio 1996, n° 4 «Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero»⁷⁴, che all'art. 7 esclude dall'obbligo di apposita licenza «chi svolge a titolo gratuito attività di accompagnamento e assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto». Ugualmente la legge Puglia 14 giugno 1996, n° 8⁷⁵ all'art. 14 stabilisce che le associazioni con finalità religiosa possono organizzare «direttamente senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o appartenenti, gite occasionali, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto». Invece, la legge Abruzzo 26 giugno 1997, n° 54 «Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale»⁷⁶ all'art. 25 prevede la costituzione di un forum permanente del turismo del quale fa parte «un rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale, esperto di turismo religioso» e non di pellegrinaggi.

L'esame di queste norme mostra la frequente confusione terminologica e la non del tutto giustificata sovrapposizione del concetto di pellegrinaggio a quello di «turismo religioso». In realtà, alla luce di quanto sopra argomentato, risulta evidente che si tratta di fenomeni essenzialmente diversi. Il pellegrinaggio è considerato un atto di culto anche da un punto di vista giuridico, come tale espressione dell'esercizio del diritto di libertà religiosa di coloro che lo effettuano e in quanto tale meritevole di tutela da parte dello Stato, mentre il turismo religioso, nella misura in cui si distingue dal pellegrinaggio, altro non è che vero e proprio turismo, come tale attività sicuramente meritevole di attenzione da parte dello Stato, soprattutto per i risvolti economici e sociali ad esso connessi (si tenga presente che quella turistica è la prima attività economica italiana) ma non pare che debba sempre e comunque coinvolgere il diritto di libertà religiosa. Tuttavia, laddove si individuino gli elementi di comunanza con il pellegrinaggio, si potrebbe attrarre il turismo religioso nel-

⁷⁴ In *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1997, 2, pp. 480-481.

⁷⁵ Ivi, pp. 485-486.

⁷⁶ Ivi, 1998, 2, pp. 437-438.

l'ambito del diritto ecclesiastico, affermando, come è stato fatto, che sarebbe quel «settore del turismo caratterizzato dalla finalità di religione e di culto»⁷⁷, ed arrivando a distinguere un «turismo religioso in senso oggettivo» che si avrebbe quando il viaggio «è motivato da un fine religioso» da un «turismo religioso soggettivo o in senso lato» qualora, mancando la motivazione religiosa questo «riguardi espressamente soggetti religiosi»⁷⁸. Questa operazione, tuttavia, oltre alle possibili perplessità concettuali, non è scevra da rischi materiali. Infatti, potrebbe, ad esempio, essere definito turismo religioso un viaggio a Eurodisney se i partecipanti fossero tutti membri di un gruppo giovanile parrocchiale, oppure la visita a Roma e a San Pietro di un gruppo di giapponesi scintoisti, purché organizzata da un'agenzia di viaggio cattolica. Altri esempi si potrebbero aggiungere per far comprendere quanti equivoci contenga la definizione in esame⁷⁹. In realtà, senza voler inventare nuovi ambiti di studio per il diritto ecclesiastico, è evidente che soltanto quel particolare atto di culto che è il pellegrinaggio autorizza un intervento di promozione da parte dello Stato in relazione alla tutela della libertà religiosa, mentre l'organizzazione di viaggi turistici, sia pure da parte di enti o soggetti facenti capo ad una confessione religiosa potrà eventualmente essere ritenuta meritevole di sostegno per i suoi scopi sociali, culturali e ricreativi, ancorché nascenti da un'esigenza religiosa, ma non certo nell'ambito della tutela della libertà religiosa⁸⁰.

⁷⁷ A.G. Chizzoniti, *Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale*, in ID. (a cura di), *Codice del turismo religioso*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 2.

⁷⁸ A.G. Chizzoniti, *Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale*, cit., p. 5.

⁷⁹ Turismo religioso è infatti un «termine equivoco» che non tiene conto della fondamentale differenza che esiste con il pellegrinaggio: «se il pellegrino guarda soprattutto il cielo e là fissa la sua meta ultima... il turista religioso sta con i piedi per terra e sbircia il cielo come luogo di nostalgia e di memoria». Così R. Lavarini, *Il pellegrinaggio cristiano*, cit., p. 679.

⁸⁰ In questo senso cfr. R. Botta, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 282, il quale ricorda che «la tutela nei confronti di quel particolare modo di esercizio del culto rappresentato dal pellegrinaggio costituisce la causa principale dell'intervento dello Stato, a livello centrale e periferico, nel sostegno della celebrazione giubilare», anche se poi lo stesso Autore sostiene che il pellegrinaggio diventa turismo religioso. Cfr. inoltre Id., *Il Giubileo della Chiesa Cattolica: profili ecclesiasticistici e canonistici*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2000, I, pp. 61-63. V. Bo, *Il pellegrinaggio cristiano nella storia*, cit., p. 14, proprio in relazione alla frequente confusione tra pellegrinaggio e turismo ricorda che nel turismo, anche c.d.

È, pertanto, il pellegrinaggio che più opportunamente deve essere oggetto dello studio dei cultori di diritto ecclesiastico, ovvero di quel «ramo del diritto di quegli Stati che ritengono di dover dettare apposite norme per regolare sul terreno giuridico le manifestazioni del fenomeno religioso»⁸¹, e dell'intervento promozionale dello Stato che, riconoscendo la valenza sociale e normativa delle opzioni religiose interviene «per favorire la soddisfazione dei bisogni religiosi di ciascuno»⁸².

religioso, spesso si dà poco o nullo spazio alla parte religiosa: «la meta sacra è solo uno specchio per allodole, a copertura di una pura operazione commerciale».

⁸¹ A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, III ed., Milano, Giuffrè, 1962, p. 23.

⁸² C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, II ed., Bologna, il Mulino, 1999, p. 204.